

**Allegato A Alla Determinazione n. A4652 del 5 maggio 2011**



**REGIONE LAZIO  
ASSESSORATO AGRICOLTURA  
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA**

**PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013  
ATTUATIVO REG. (CE) N. 1698/05**

**MISURA 214  
“Pagamenti agroambientali”**

**MISURA 214 “PAGAMENTI AGROAMBIENTALI”  
AZIONE 214.1 “AGRICOLTURA INTEGRATA”**

**ALLEGATO A**

**BANDO PUBBLICO A CONDIZIONE  
Annualità 2011**

## INDICE

### **ARTICOLO 1 Ambito d'intervento della Misura/azione e sua articolazione 5**

- 1.1 Obiettivi della misura 5
- 1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni 5
- 1.3 Modalità di erogazione degli aiuti 6
- 1.4 Durata e decorrenza degli impegni 6
- 1.5 Ambito territoriale di intervento 6
- 1.6 Modalità di accesso 7

### **ARTICOLO 2 Obiettivi operativi e specifici dell'Azione 7**

### **ARTICOLO 3 Soggetti beneficiari 8**

### **ARTICOLO 4 Requisiti e condizioni di ammissibilità 8**

### **ARTICOLO 5 Descrizione dell'azione, tipologia degli impegni e combinazioni degli aiuti 10**

### **ARTICOLO 6 Termini e modalità di presentazione delle domande 15**

- 6.1. Modalità di presentazione 15
- 6.2. Termini di presentazione 15
- 6.3. Annualità successive 18
- 6.4. Ampliamento degli impegni 18
- 6.5. Cessione totale o parziale dell'azienda 18

### **ARTICOLO 7 Documentazione 19**

- 7.1. Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento . 19
- 7.2. Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno 19
  - 7.2.1 Variazioni colturali 20
  - 7.2.2 Trasferimento dell'azienda 20
- 7.3. Documentazione integrativa per le persone giuridiche 20

### **ARTICOLO 8 Agevolazioni previste 21**

### **ARTICOLO 9 Criteri di ammissibilità 22**

### **ARTICOLO 10 Valutazione ed istruttoria delle domande 23**

- 10.1. Istruttoria delle domande 23
- 10.2. Erogazione dei premi 24

### **ARTICOLO 11 Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande 24**

### **ARTICOLO 12 Controlli e sanzioni. 26**

### **ARTICOLO 13 Disposizioni generali 26**

## ***Elenco Allegati***

- Allegato 1***     *Requisiti minimi in materia di fertilizzanti e fitofarmaci*
- Allegato 2***     *Zone vulnerabili ai Nitrati*
- Allegato 3***     *Norme tecniche per i piani di fertilizzazione*
- Allegato 4***     *Quaderno di campagna e norme per la sua compilazione*
- Allegato 5***     *Dichiarazione sostitutiva ed impegno tecnico, comprensive delle schede tecniche di azione*
- Allegato 9***     *Modello di impegno tecnico*

## REGIONE LAZIO

### ASSESSORATO AGRICOLTURA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA

#### PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL LAZIO 2007/2013 attuativo REG. (CE) n. 1698/05

#### MISURA 214 – Pagamenti agro-ambientali AZIONE 214.1 “AGRICOLTURA INTEGRATA”

### AVVISO PUBBLICO A CONDIZIONE

per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento per l'istruttoria, la selezione, l'approvazione ed il finanziamento delle stesse nell'ambito della Misura 214 – “Pagamenti agro-ambientali” (classificazione comunitaria: misura 214) Azione 214.1 “agricoltura integrata” del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio, approvato con Decisione (Commissione) n. 2008/708 del 15/2/2008 e dalla Giunta Regionale del Lazio con propria deliberazione n. 163/2008, rivolte ai soli soggetti che hanno presentato domanda di aiuto/pagamento ai sensi della determinazione n. C1089 del 10 maggio 2010 per l'accesso al relativo regime di aiuto: **Reg. CE 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio. Misura 214 – Azione 214.12 “Metodi e tecniche di coltivazione sostenibile del tabacco” – BANDO PUBBLICO per l'apertura condizionata della raccolta delle domande di aiuto – Annualità 2010**

Si precisa che la Commissione Europea, nel corso del relativo negoziato, potrebbe formulare osservazioni e rilievi tali da rendere necessarie modificazioni a talune condizioni di applicazione previste nella presente Misura/Azione 214.1 ed è pertanto stabilito che:

- gli agricoltori che intendano aderire al regime di aiuto attivato con il suddetto “bando pubblico a condizione” sottoscrivano, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto, una specifica dichiarazione di conoscenza dell'obbligo di accettazione delle eventuali modifiche e/o impegni aggiuntivi richiesti (“clausola di adeguamento degli impegni”), ovvero, in alternativa, di poter rinunciare alla domanda presentata;
- in caso di mancata approvazione della misura/azione da parte dei competenti Servizi comunitari, l'onere degli impegni assunti dagli agricoltori rimarrà esclusivamente a loro carico e che, in virtù di ciò, i richiedenti non potranno vantare diritti né porre pregiudiziali nei confronti dell'Amministrazione Regionale che, fin da ora, si ritiene esonerata da qualunque obbligo o vincolo nella concessione dell'aiuto, che resta subordinato alla definitiva approvazione della citata proposta di modifica da parte della Commissione Europea;
- che l'approvazione e la relativa ammissibilità delle domande di aiuto/pagamento e l'effettuazione dei relativi pagamenti a favore dei potenziali soggetti beneficiari è subordinata all'approvazione della azione da parte dei competenti Servizi della Commissione Europea;

Ai fini del presente avviso pubblico si intende per:

a) *domanda di aiuto*, la domanda di sostegno o di partecipazione a un determinato regime di sostegno (ai sensi dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 sostituito dall'art. 4, 5 e 7 del Regolamento (UE) n. 65/2011 e successive mm e ii) e costituisce quindi la richiesta di adesione iniziale al regime di aiuto introdotto con la presente misura 214 "pagamenti agroambientali" del PSR 2007/2013 del Lazio;

b) *domanda di pagamento*, la domanda che un beneficiario presenta per ottenere il pagamento di un aiuto (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 sostituito dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 65/2011, incluse le domande di conferma annuale di impegni ancora in corso, ed assunti durante precedenti periodo di programmazione (ai sensi dell'art. 4.2 del Regolamento (CE) n. 1975/2006 sostituito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 65/2011);

## **ARTICOLO 1 Ambito d'intervento della Misura/azione e sua articolazione**

### **1.1 Obiettivi della misura**

L'obiettivo operativo della misura è la promozione di sistemi di produzione agricola o di specifiche tecniche colturali e di allevamento orientati alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio agricolo, aventi la comune caratteristica di determinare, da parte dei soggetti beneficiari, l'assunzione di impegni volontari che vanno al di là delle specifiche norme obbligatorie, stabilite in applicazione degli art. 4 e 5 e degli Allegati III e IV del Reg.(CE) 1782/2003, e dei requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie disposte dalla legislazione nazionale.

L'assunzione degli impegni agroambientali comporta, quindi, vantaggi ambientali potenzialmente superiori a quelli derivanti dal rispetto delle norme obbligatorie.

Gli *obiettivi specifici* della misura sono:

- salvaguardare la biodiversità nelle singole aziende nei territori rurali (diversità genetica, delle specie e degli ecosistemi) e in particolare tutelare e sviluppare i sistemi agricoli e forestali che abbiano un sistema di produzione basato su "elevata valenza naturale" e sulla sua eventuale ricostituzione.
- tutelare e migliorare quali-quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde;
- sviluppare pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell'aria;
- promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle aree svantaggiate;
- conservare il paesaggio rurale;
- migliorare la gestione della "risorsa suolo", al fine di ridurre l'erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica nonché limitare la contaminazione chimica.

### **1.2 Descrizione tecnica della Misura e tipologia degli impegni**

La misura agroambientale raggruppa, in un quadro programmatico unitario, tipologie di azioni a sostegno dei metodi di produzione compatibili con la tutela dell'ambiente e la conservazione dello spazio naturale per le quali è richiesta l'adozione di tecniche e pratiche specifiche con caratteristiche particolari e differenziate.

E' prevista la corresponsione di aiuti, erogati annualmente su base forfetaria, a favore di soggetti che, su base volontaria, si impegnano a rispettare, per l'intera durata prevista, le condizioni, gli obblighi ed i vincoli previsti nell'ambito di applicazione dell'azione **214.1 "Agricoltura integrata"**

Il beneficiario deve garantire il rispetto sull'intera superficie aziendale o sull'intero allevamento, dei requisiti relativi ai Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni

Agronomiche (BCA) nell'ambito dell'applicazione del *regime della condizionalità* di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n° 1782/2003 come modificato da Reg. (CE) n. 73/2009, nonché dei *requisiti minimi* relativi all'uso dei fertilizzanti e dei fitofarmaci e di altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale e regionale, come individuati nel documento di programmazione (cap. 5.3.2.) e riportati in allegato al presente avviso (ALLEGATO 1).

Per quanto concerne il regime di condizionalità deve essere garantito il rispetto degli impegni e degli obblighi previsti nel decreto ministeriale 22 dicembre 2009 e successive mm e ii. e relativi atti attuativi regionali.

### 1.3 Modalità di erogazione degli aiuti

Gli aiuti corrisposti con la presente misura/azione sono commisurati ai *mancati redditi ed ai costi aggiuntivi* derivanti dalla introduzione in azienda dei metodi e delle tecniche ecocompatibili funzionali al perseguimento degli obiettivi specificati per la misura, che vanno oltre la *baseline* di riferimento.

Il livello di aiuti erogabile è riportato nell'articolo "Agevolazioni previste" ed è correlato alla tipologia degli impegni assunti. E' calcolato su base forfetaria e viene erogato annualmente per *unità di superficie*.

Gli aiuti devono in ogni caso garantire il rispetto dei seguenti massimali:

- |  |                |
|--|----------------|
| <input type="checkbox"/> colture annuali               | - 600 euro/ha  |
| <input type="checkbox"/> colture perenni specializzate | - 900 euro/ha  |
| <input type="checkbox"/> altri usi dei terreni         | - 450 euro/ha. |

Limitatamente al premio previsto sulle superfici coltivate e dichiarate a tabacco sottoposte ad impegni aggiuntivi, è prevista la deroga richiesta in attuazione all'Allegato I "Importi e aliquote del sostegno" del regolamento (CE) n. 1698/2005 (introdotta con la modifica di cui all'articolo 1, paragrafo 19), lettera d) del regolamento (CE) n. 74/2009), in forza della quale è possibile superare l'importo del massimale "a motivo di particolari circostanze debitamente giustificate nel programma di sviluppo rurale".

Per quanto riguarda la combinazione degli aiuti previsti nell'ambito della presente azione con altre azioni della misura 214 Pagamenti agro ambientali e/o con altre tipologie di sostegno, si rimanda al paragrafo *Combinazione degli aiuti* di cui al successivo articolo 5.

### 1.4 Durata e decorrenza degli impegni

Gli impegni previsti dalla presente misura/azione hanno una *durata di cinque anni*,

*Gli impegni assunti dal richiedente con la domanda di aiuto iniziale decorrono dal giorno successivo al termine stabilito per la presentazione delle domande ed in particolare di quella stabilita per il rilascio informatico delle stesse, che in ogni caso non può essere successiva al 15 maggio dell'annualità di riferimento*

### 1.5 Ambito territoriale di intervento

L'azione si applica esclusivamente:

- a) nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati delimitate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE;
- b) nelle aree ubicate nei Comuni di seguito elencati:

- per la provincia di Viterbo: Arlena di Castro, Bomarzo, Canino, Nepi, Piansano, o, Ronciglione, Tessennano, Tuscania, Vetralla, Viterbo, Vitorchiano;
- per la provincia di Frosinone: Castrocielo, Esperia, Pontecorvo.

## 1.6 Modalità di accesso

L'accesso alla presente Misura/Azione, può avvenire con due distinte modalità entrambe disciplinate dal presente avviso pubblico, ed in particolare:

- *adesione singola*, ovvero presentazione di una domanda di aiuto/pagamento inoltrata da un solo beneficiario
- *adesione combinata tra più beneficiari* attraverso “azioni coordinate” secondo quanto di seguito indicato.

Le “**Azioni coordinate**”, sono delle richieste di partecipazione congiunta promossa da un qualificato Organismo operante nel settore agricolo, formalmente costituito (associazione di produttori, cooperativa agricola di servizio, cooperativa di tecnici agricoli laureati o diplomati, ecc..), interessante una parte rilevante di un'area territoriale omogenea. Anche nell'ambito dell'azione coordinata, fermo restando l'attività di coordinamento, supervisione ed eventuale fornitura di servizi all'agricoltore da parte dell'Organismo proponente, la singola azienda è tenuta alla presentazione di una specifica domanda di aiuto con la quale l'agricoltore assoggetta la propria azienda alle condizioni di impegno previste nell'Azione. All'Organismo responsabile dell'azione coordinata non viene riconosciuto alcun contributo (compenso pubblico) per lo svolgimento della attività di coordinamento, supervisione o fornitura di altri servizi. Si specifica inoltre, che tali attività non sostituiscono le normali funzioni di controllo che rimangono di competenza degli organi predisposti allo scopo.

L'Organismo proponente la “Azione coordinate” dovrà presentare entro i termini previsti per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento cartacea, un progetto nel quale dovranno essere fornite indicazioni riguardanti:

- numero di beneficiari coinvolti, indicazione delle superfici impegnate e delle relative tipologie colturali;
- caratteristiche pedoclimatiche ed ordinamenti produttivi maggiormente rappresentati nel comprensorio di intervento;
- descrizione ed analisi delle attività che l'Organismo intende coordinare nell'ambito del progetto;
- individuazione del/i tecnico/i, con indicazione delle relative qualifiche professionali, impegnati nella realizzazione del progetto. Tutte le aziende aderenti al progetto sono obbligate ad indicare tali tecnici quali responsabili del servizio di assistenza tecnica;
- elementi cartografici di riferimento dai quali risulti la localizzazione delle aziende che aderiscono al progetto coordinato.

Il progetto dovrà interessare almeno *n. 15 beneficiari e riguardare almeno ha 450 di superfici effettivamente impegnate (SAU)*.

Ciascuna azienda che aderisce ad un progetto coordinato è tenuta alla presentazione di una propria domanda di aiuto/pagamento (domanda organismo pagatore AGEA) che sarà oggetto di uno specifico procedimento istruttorio. Nel caso di decadenze parziali o totali a carico della singola azienda il progetto coordinato può ritenersi valido e proseguire nelle attività previste, a condizione che siano rispettati i requisiti minimi richiesti. Nel caso di aziende che aderiscano a progetti coordinati è consentito effettuare analisi del terreno, per la definizione dei piani di fertilizzazione, su appezzamenti omogenei non necessariamente ricadenti in una unica azienda.

## **ARTICOLO 2 Obiettivi operativi e specifici dell'Azione**

L'obiettivo operativo dell'azione è la promozione di tecniche/metodi di produzione integrata presso le aziende agricole nelle zone designate come vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi della Direttiva 91/676/CEE. ed individuati con D.G.R. n. 767/2004.

In base ai vantaggi o benefici ambientali di tipo diretto derivanti dalla adozione di tali tecniche l'Azione partecipa pertanto al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Asse:

- “Tutela e miglioramento quali-quantitativo delle risorse idriche superficiali e profonde”;

- “Sviluppo di pratiche/attività agricole e forestali favorevoli alla attenuazione dei cambiamenti climatici ed al miglioramento della qualità dell’aria”;
- “Miglioramento della gestione della “risorsa suolo” per ridurre l’erosione e limitare il dissesto idrogeologico, incrementare e mantenere il tenore di sostanza organica e limitare la contaminazione chimica.

### **ARTICOLO 3 Soggetti beneficiari**

Possono partecipare alla presente Misura/Azione:

gli agricoltori che hanno presentato domanda di aiuto (1<sup>a</sup> annualità) per l’adesione al regime di aiuto attivato con la determinazione n. C1089 del 10 maggio 2010 relativa a : Reg. CE 1698/2005. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 del Lazio. Misura 214 – Azione 214.12 “Metodi e tecniche di coltivazione sostenibile del tabacco” – BANDO PUBBLICO”, con la quale è stata consentita l’apertura condizionata per la raccolta delle domande di aiuto – Annualità 2010.

Per i sopra citati agricoltori, nella corrente annualità 2011, sarà possibile la presentazione della domanda di pagamento (II° anno di impegno) nel caso in cui abbiano effettuato la correttiva adeguando la domanda iniziale in azione 214.1 o, in alternativa, in domanda aiuto (1<sup>a</sup> annualità) nel caso in cui abbiano formalmente rinunciato alla domanda 2010.

Oltre a ciò gli agricoltori, *singoli e associati ed* ivi compresi gli enti pubblici, per partecipare alla presente Misura/Azione gli *agricoltori* devono dimostrare di gestire sotto la loro responsabilità diretta, a qualsiasi titolo, le superfici agricole e gli allevamenti che intendono assoggettare agli impegni previsti dalla misura/azione.

Si specifica, altresì, che l’adesione alla azione 214.1 “Agricoltura integrata” non è consentita a soci di Organizzazioni di Produttori del settore ortofrutticolo riconosciute ai sensi dell’articolo 125 *ter* del Reg. CE n. 1234/07.

Per **agricoltore** si intende persona fisica o giuridica o associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione Lazio e che esercita un’attività agricola, così come definita alla lettera c) dell’art. 2 del reg. (CE) n. 1782/2003, ossia la produzione, l’allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l’allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell’art. 5 del medesimo regolamento (CE) n. 1782/32003.

### **ARTICOLO 4 Requisiti e condizioni di ammissibilità**

E’ condizione obbligatoria per l’adesione alla presente Misura/azione la costituzione ed il relativo aggiornamento del **fascicolo unico aziendale** come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999. Per l’accesso al regime di aiuto è obbligatorio il possesso di partita IVA.

Le superfici o le UBA da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto/pagamento, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente, per una durata almeno pari al periodo di impegno. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni registrati di durata inferiore al quinquennio d’impegno. In tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo, attraverso la stipula di un nuovo contratto, prima della scadenza annuale così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo di impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dall’aiuto e la restituzione, per tali superfici, delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti, maggiorate degli interessi legali.

Le superfici, o le UBA dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni agro ambientali per l’intera durata dell’impegno quinquennale. Pertanto, per ciascuna superficie aziendale e/o UBA dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell’impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni e/o delle UBA, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici o UBA in precedenti annualità maggiorate degli interessi legali.

In ottemperanza a quanto stabilito nell'articolo 10 - paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1975/2006 come sostituito dall'art. 10 paragrafo 4 del Reg. (CE) 65/2011 è possibile scambiare nel corso del periodo coperto dall'impegno agroambientale le parcelle che beneficiano del sostegno fermo restando la superficie complessiva assoggettata ad impegno; le parcelle assoggettate a vincoli agro ambientali possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale. Tale disposizione è prevista dalla deroga di cui ai citati articoli ed è subordinata alla formale approvazione da parte dei servizi comunitari.

Nel caso di superfici collettive relative a pascoli sfruttati in comune, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell'Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale.

Tutti i requisiti necessari per l'accesso al regime di aiuti come anche quelli per le attribuzioni di priorità per la predisposizione delle graduatorie di ammissibilità, devono essere posseduti alla presentazione della domanda di aiuto.

Ai fini della individuazione delle superfici eleggibili al premio e per la individuazione dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità si riportano le seguenti definizioni ed indicazioni operative:

- per **Superficie Agricola Utilizzata (SAU)**, si intende l'insieme dei terreni dell'azienda effettivamente investiti a seminativi, prati, prati permanenti e pascoli, coltivazioni legnose agrarie (coltivazioni legnose che danno prodotti agricoli, esclusi i boschi ed i prodotti forestali) e terreni mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782 del 29 Settembre 2003;
- per la **superficie foraggera** da utilizzare per il calcolo del rapporto UBA/sf e per la definizione del relativo carico zootecnico, si intende quella destinata alla coltivazione di colture utilizzabili per l'alimentazione del bestiame;
- per **UTE** si intende l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente e avente una propria autonomia produttiva, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999;
- nel caso in cui la corresponsione degli aiuti sia commisurata alla SAU il premio può essere corrisposto unicamente per le superfici effettivamente coltivate e ritenute ammissibili. Ai fini del calcolo della **superficie ammissibile** ed eleggibile all'aiuto si fa riferimento, a quella dichiarata e validata nel fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99.

In ogni caso per la individuazione della superficie ammissibile all'aiuto si terrà conto delle risultanze e delle verifiche effettuate nell'ambito del SIGC, nonché delle disposizioni impartite a riguardo dall'Organismo Pagatore.

*I terreni ritirati dalla produzione a qualsiasi titolo non sono mai considerati eleggibili e non possono essere utilizzate per il calcolo del rapporto UBA/superficie foraggera.*

Per il Calcolo delle Unità di Bestiame Adulto (UBA), sia nel caso di corresponsione di aiuti commisurati al numero di animali che per il calcolo del carico di bestiame si fa riferimento alla consistenza presente al momento dell'inoltro della domanda di aiuto/pagamento tenendo conto degli indici di conversione sotto riportati:

Classe o specie	Coeff. UBA	Classe o specie	Coeff. UBA
Vitelli fino a 6 mesi	0,4	Capre	0,15
Vitelli da 6 a 24 mesi	0,6	Becchi	0,15

Bovini da 6 a 24 mesi da macello	0,6	Altri caprini	0,15
Bovini da 6 a 24 mesi da allevamento	0,6	Cervi	0,4
Tori	1	Daini e caprioli	0,25
Bovini da 2 e più anni da macello	1	coniglie madri (fattrici)	0,02
Bovini da 2 e più anni da allevamento	1	Lattonzoli suinetti meno 20 kg	0,3
Vacche da latte	1	Magroni	0,3
Altre vacche	1	Scrofe di peso > 50 kg	0,5
Pecore	0,15	Suini da ingrasso	0,3
Arieti	0,15	Verri	0,3
Altri ovini	0,15	Polli da carne	0,03
Altri ovini di età > 10 mesi	0,15	Galline ovaiole	0,014
Equini di età > 6 mesi	1	Altri avicoli	0,03
Asini di età > 6 mesi	1	Altri volatili	0,03

## **ARTICOLO 5 Descrizione dell'azione, tipologia degli impegni e combinazioni degli aiuti**

Viene di seguito riportata la descrizione tecnica degli interventi previsti con indicazione degli obblighi e delle condizioni di impegno che il beneficiario è tenuto a rispettare ai fini della corresponsione degli aiuti, nonché specificazione delle limitazioni e dei vincoli e delle combinazioni di aiuto.

### ***Descrizione dell'azione***

La Misura/Azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole localizzate nelle zone regionali designate come vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola (ai sensi della Direttiva 91/676/CEE) che adottano sull'intera superficie aziendale, e secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche definite nelle specifiche schede di produzione integrata nonché garantire il rispetto di tutte le condizioni di impegno previste dalla presente azione.

Altresì, l'azione attiva un sostegno diretto alle aziende agricole localizzate in ulteriori aree ricadenti nei territori comuni ad agricoltura intensiva eleggibili alla presente misura/azione, come dettagliate nel precedente articolo 1 "ambito territoriale d'intervento". Tali aziende devono adottare, secondo le condizioni di ammissibilità di seguito specificate, le norme tecniche definite nelle specifiche schede di produzione integrata e garantire il rispetto di tutte le condizioni di impegno previste dall'azione, nonché gli impegni aggiuntivi per le superfici tabacchicole previsti dalla presente azione.

La presente azione prevede due distinte modalità di accesso, così individuate:

- *"Mantenimento delle riduzioni già effettuate"* (Azione **214.1.a**)
- *"Introduzione della produzione integrata"* (Azione **214.1.b**)

Gli *agricoltori* che aderiscono alla presente Misura/Azione e che hanno assunto un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99), accedono obbligatoriamente all'azione secondo la modalità 214.1.a "Mantenimento delle riduzioni già effettuate". Gli *agricoltori* che introducono ex-novo sistemi di produzione integrata o che non hanno assunto in azienda un analogo impegno agroambientale nella precedente programmazione (PSR 2000/2006 attuativo del reg. CEE 1257/99) aderiscono secondo la modalità 214.1.b "Introduzione della produzione integrata".

### **Tipologia degli impegni**

Il soggetto beneficiario, sia nella modalità di accesso “Mantenimento delle riduzioni effettuate” (Azione **214.1.a.**)“ sia in quella “Introduzione della produzione integrata“ (Azione **214.1.b.**), è tenuto al rispetto dei seguenti impegni:

- obbligo di partecipare con tutte le superfici ricadenti in aree eleggibili che, a qualsiasi titolo, sono gestite sotto la diretta responsabilità. Dovranno in ogni caso essere assoggettati ad impegno almeno tutti i corpi aziendali ricadenti nello stesso comune in condizioni di rischio ambientale, e comunque individuato tra quelli eleggibili alla presente azione .
- la superficie minima da destinare all’impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, è di 0,5 ha; nel periodo vincolativo, ferma restando la superficie complessiva assoggettata ad impegno, le parcelle assoggettate a vincoli agro ambientali possono variare negli anni in funzione della rotazione colturale;
- adottare una rotazione colturale come di seguito dettagliato:
  - a) nel caso delle superfici coltivate con colture depauperanti (cereali autunno vernini): prevedere un avvicendamento colturale che preveda il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno due anni (avvicendamento triennale); il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal primo anno di impegno, ovvero quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto. La successione dei seguenti cereali (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro) è considerata, ai fini del presente impegno, come monosuccessione dello stesso cereale;
  - b) nel caso di tutte le altre colture annuali (colture miglioratrici e colture da rinnovo): è consentita la monosuccessione della coltura miglioratrice/ da rinnovo per un massimo di due anni, salvo che per i prati di medica o altre colture leguminose perenni, per le quali non è posto limite alla monosuccessione. Trascorso il biennio di monosuccessione è previsto il ritorno della medesima coltura sullo stesso appezzamento solo dopo che è intercorso un intervallo di almeno 1 anno; il computo degli anni di monosuccessione decorre a partire dal primo anno di impegno, ovvero quello in cui è stata presentata la domanda di aiuto. Non interrompono la monosuccessione le colture intercalari in secondo raccolto.

I vincoli relativi alla rotazione colturale sono legati al singolo appezzamento e devono essere rispettati a partire dal primo anno d’impegno anche nel caso in cui lo stesso possa, nel corso del quinquennio d’impegno, essere gestito da soggetti diversi.

- in materia di difesa fitosanitaria e controllo delle erbe infestanti, l’obbligo di rispettare per le colture presenti in azienda le norme e le prescrizioni previste nelle relative schede fitosanitarie predisposte dalla Regione. Tali schede, predisposte per le diverse colture, riporteranno prescrizioni per le fitopatie maggiormente pericolose ed in particolare le limitazioni o divieto d’uso dei principi attivi autorizzati, il dosaggio e le epoche di impiego, il numero massimo dei trattamenti, nonché le pratiche di diserbo consentite con l’indicazione della percentuale di sostanza attiva ed il relativo dosaggio per ettaro e le pratiche agronomiche consentite e/o vietate. Le schede dovranno essere redatte in conformità al documento sulle linee guida nazionali per la difesa ed il diserbo integrato delle colture agrarie emanato dal Comitato di difesa integrata istituito con Decreto ministeriale 31 gennaio 2005, di cui di seguito si riportano i principi fondamentali:
  - esclusione o forte limitazione, in caso di mancanza di alternative valide, dei prodotti tossici e molto tossici,
  - esclusione o forte limitazione, in caso di mancanza di alternative valide, di prodotti Xn con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull’uomo;
  - obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi, Xn quando della stessa sostanza attiva esistano anche formulazioni di classe tossicologica T o T+;

- obbligo di dare preferenza alle formulazioni Nc, Xi, quando della stessa sostanza attiva esistano formulazioni a diversa classe tossicologica (Xn, T o T+) con frasi di rischio relative ad effetti cronici sull'uomo;
  - possibilità di utilizzo di tutte le sostanze attive previste dal Reg. CEE n.2092/91 e successive modifiche, a condizione che siano regolarmente registrati in Italia, con eccezione per quanto si riferisce ai formulati classificati come T e T+ che potranno essere utilizzati solo se specificatamente indicati nelle norme tecniche.
- in materia di fertilizzazione l'obbligo di presentare un piano di fertilizzazione redatto in base al bilancio tra le asportazioni e le dotazioni, da elaborare sulla base di un'analisi del terreno. Il piano di fertilizzazione dovrà prevedere, almeno, le epoche e le modalità di somministrazione del fertilizzante e prevedere il frazionamento della concimazione azotata. Per quanto riguarda gli apporti derivanti da effluenti di allevamento l'apporto di azoto non può in ogni caso oltrepassare la soglia di 170 kg/ha, comprensivo anche di eventuali apporti provenienti da fertilizzazioni con concimi minerali od organici. Per la redazione dei piani di fertilizzazione si rimanda alle indicazioni riportate in allegato (ALLEGATO 3) del presente avviso che specifica, tra l'altro, gli obblighi e gli impegni assunti dal richiedente al momento della sottoscrizione della domanda di aiuto. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella "Tabella A" – Livelli massimi di azoto somministrabili", anch'essa riportata nel richiamato allegato 3, calcolati prevedendo una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione ed agli obblighi della baseline e delle pratiche agricole consuete. Nel caso di coltivazione erbacee per le quali non risulti possibile una netta separazione della superficie destinata ad ogni singola essenza (erbai o prati polifiti, pascoli permanenti, ecc.), la dose massima di concimazione consentita dovrà calcolarsi facendo riferimento sia ai limiti indicati per ciascuna essenza vegetale considerata come se fosse principale, che alla percentuale con la quale la medesima specie è rappresentata nel miscuglio;
  - le superfici destinate a prato, prato-pascolo e pascolo permanente, con esclusione delle colture foraggere avvicendate, non sono in alcun caso eleggibili a premio.

I beneficiari della presente Azione sia nella modalità 214.1.a che 214.1.b al fine di fruire degli aiuti previsti sono tenuti inoltre:

- ⇒ alla compilazione del "quaderno di campagna", appositamente istituito per l'applicazione della presente Azione. Sul quaderno di campagna dovranno essere registrate cronologicamente ed in maniera sistematica tutte le operazioni che riguardano i fitofarmaci ivi compresi i parametri di giustificazione degli interventi fitosanitari (presenza e livello di infestazione, cattura trappole, etc), ed i fertilizzanti, l'epoca di raccolta e le relative rese ottenute, nonché le altre operazioni colturali sottoposte a vincolo. Sullo stesso quaderno dovranno essere effettuate le registrazioni relative alla gestione del magazzino (giacenza iniziale e finale, acquisti, ecc. ). Le registrazioni effettuate dovranno essere supportate da titoli giustificativi, fiscalmente validi, che l'agricoltore è tenuto a conservare unitamente al quaderno di campagna. Il modello fac-simile del quaderno di campagna come anche le modalità relative alla compilazione e tenuta dello stesso sono riportate in allegato (ALLEGATO 4);
- ⇒ alla presentazione di un piano di coltivazione aziendale, da predisporre sulla base delle disposizioni definite per l'inoltro della domanda di aiuto/pagamento e della relativa documentazione tecnica da presentare a corredo della stessa;
- ⇒ ad individuare, in via obbligatoria, un tecnico aziendale con adeguata qualifica professionale, annualmente rinominato (ALLEGATO 5), responsabile del servizio di assistenza tecnica, che lo stesso dovrà fornire all'azienda quale supporto per l'adempimento ed il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario.

**Impegni aggiuntivi per la coltura del tabacco nelle zone individuate dall'articolo 1 "ambito territoriale d'intervento", par. 1.5 lett. b**

Ogni agricoltore che coltivi tabacco nelle zone ad agricoltura intensiva come individuate all'articolo 1 "ambito territoriale di intervento", oltre a rispettare per tutte le colture, le norme tecniche definite nelle schede di produzione integrata e tutti gli altri impegni previsti dall'azione, sulle superfici tabacchicole deve assumere i seguenti impegni aggiuntivi:

**a) Impegni relativi alla fertilizzazione**

1. In termini di valori assoluti, obbligo di limitare la concimazione azotata ad un massimo di 70 kg (unità fertilizzanti) di azoto/ Ha, e la concimazione fosforica ad un massimo di 90 Kg (unità fertilizzanti) di P<sub>2</sub>O<sub>5</sub> /Ha, corrispondenti ad una riduzione di almeno il 30% dei quantitativi usualmente utilizzati nella tecnica ordinaria di coltivazione;
2. obbligo di sostituire, in fase di pre-trapianto, i concimi semplici e binari con concimi complessi e composti, **anche a lento rilascio**;
3. obbligo di realizzare, oltre alla concimazione di fondo, la concimazione di copertura con 3 passaggi a dosi frazionate dei fertilizzanti, in funzione dei fabbisogni della coltura nelle diverse fasi di sviluppo.

**b) Impegni relativi al controllo delle infestanti**

1. Realizzare al massimo due interventi di controllo delle infestanti del tabacco con erbicidi chimici, uno in pre trapianto ed uno dopo il trapianto, dimezzando le dosi di principio attivo utilizzato nell'ordinarietà, comunque nel rispetto di quanto previsto nelle schede fitosanitarie relative al controllo integrato delle infestanti di cui alle citate norme tecniche;
2. utilizzare per il trattamento pretrapianto esclusivamente principi attivi selettivi in formulazioni commerciali a minore impatto ambientale con classificazione tossicologica Xi o Nc in luogo di quelle classificate Xn;
3. obbligo di completare il controllo delle infestanti in campo con tre sarchiature meccaniche e un passaggio con manodopera.

**c) Impegni relativi alla lotta alle fitopatie**

2. Intervenire nel controllo dei parassiti del tabacco sulla base di appositi piani di controllo, scientificamente riconosciuti, subordinando i trattamenti fitosanitari al superamento dei valori soglia di popolazione patogena previsti da detti piani di controllo;
3. effettuare lo *scouting* manuale sistematico attraverso almeno sette passaggi, consistente nella regolare e sistematica ispezione del tabacco alla ricerca di insetti e/o patogeni e dei danni da questi provocati; a tal fine, nel corso di ogni passaggio di *scouting*, dovrà essere compilata una checklist volta a registrare il livello di infestazione effettivamente rilevato in campo e tale da giustificare l'eventuale ricorso ai principi attivi consentiti in virtù del superamento dei suddetti valori soglia di popolazione patogena;
4. utilizzare esclusivamente principi attivi iscritti alle classi di tossicità inferiore a parità di efficacia, abbinandoli a specifici coadiuvanti per ridurre le dosi di impiego, con particolare riferimento all'obbligo di dimezzamento delle dosi di mancozeb rispetto alle dosi ammesse dalle schede fitosanitarie per la difesa integrata. Per tutti gli altri principi attivi vige comunque l'obbligo di rispettare i limiti previsti nelle schede fitosanitarie relative alla difesa integrata del tabacco di cui alle citate norme tecniche.

### ***d) Impegni relativi alla cimatura e all'uso dei fitoregolatori***

1. Asportare l'infiorescenza apicale mediante distacco manuale;
2. utilizzare esclusivamente i principi attivi (fitoregolatori) iscritti alle classi di tossicità inferiore, quali previsti dalle "Linee Guida 2009-2010" definite dal Comitato Nazionale Difesa Integrata per la coltura del tabacco;
3. limitare l'impiego dei principi attivi (fitoregolatori) utilizzati per il controllo delle gemme ascellari delle piante di tabacco, operando principalmente attraverso il controllo manuale; le dosi massime ammesse sono:
  - Per il Gruppo varietale 01, la dose massima è 50 kg / ha di N-decanolo e 11,25 kg / Ha di Idrazide maleica (MH);
  - Per i Gruppi varietali 02, 03 e 04 la dose massima è 10 kg / ha di N-decanolo;
4. eseguire almeno tre passaggi in campo per effettuare l'eliminazione manuale delle gemme laterali non inattivate dai fitoregolatori.

### **Impegno alla tenuta di registri di coltivazione dettagliati**

La tenuta dei registri non costituisce di per sé un impegno aggiuntivo ma lo è in relazione alle ulteriori singole registrazioni che l'adozione degli impegni aggiuntivi precedentemente elencati comporta. Si rammenta che la tenuta dei registri implica:

- tenere un registro di coltivazione, articolato in apposite schede di dettaglio riferite a ciascuna coltura praticata in azienda, ove devono essere registrati, cronologicamente, tutti gli elementi relativi a ciascuna operazione colturale eseguita (es: data e tipo di operazione con l'indicazione delle quantità e tipologia del mezzo di produzione somministrato). Unitamente al registro dovranno essere conservati i documenti giustificativi con l'indicazione quali quantitativa dei mezzi di produzione acquistati (sementi, agrofarmaci, concimi, acqua, servizi, ecc.).

### ***Combinazione degli aiuti***

Gli aiuti previsti con la presente azione possono essere combinati e cumulati, anche nel caso in cui insistano sulla medesima superficie, con quelli delle azioni di seguito specificate:

a) sulle superfici non tabacchicole è consentita la combinazione con le seguenti azioni della misura 214:

- 214.3 "Gestione suolo";
- 214.8 "Tutela della biodiversità animale";
- 214.9 "Tutela della biodiversità vegetale";

b) sulle superfici tabacchicole è consentita la combinazione esclusivamente con la seguente azione della misura 214:

- 214.8 "Tutela della biodiversità animale";

**Inoltre sulle superfici tabacchicole sottoposte agli impegni aggiuntivi sopra specificati, il premio previsto nell'ambito della presente azione non è cumulabile né con il premio relativo alla misura di avvicendamento previsto ai sensi dell'art. 10 del DM 29 luglio 2009, attuativo dell'art. 68 del reg. CE 73/2009, né con altre tipologie di premio a superficie che insistono sulla stessa superficie tabacchicola.**

Nella medesima azienda, ma su superfici distinte, sono possibili le combinazioni di seguito elencate:

- 214.4 "Mantenimento dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli – Introduzione di pascoli permanenti";
- 214.5 "Miglioramento ambientale e conservazione del paesaggio naturale";
- 214.6 "Coltivazioni a perdere"

Per quanto attiene alla combinazione dell'aiuto per l'azione 214.1 Agricoltura integrata con l'aiuto per la vendemmia verde sulle superfici vitate (OCM vino), si specifica quanto segue:

- l'aiuto per le superfici vitate sottoposte agli impegni dell'agricoltura integrata non è cumulabile con l'aiuto previsto nell'ambito della misura vendemmia verde dell'OCM; pertanto, in caso di presentazione della domanda per l'accesso all'aiuto per la vendemmia verde, sarà azzerato il premio previsto per l'adesione all'azione 214.1 Agricoltura integrata, limitatamente alle superfici vitate per le quali sia stato concesso l'aiuto per la vendemmia verde;

## **ARTICOLO 6 Termini e modalità di presentazione delle domande**

### **6.1. Modalità di presentazione**

La domanda di aiuto/pagamento per l'accesso al regime di aiuto introdotto con la presente Misura/Azione, deve essere presentata utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Tale domanda dovrà essere compilata sulla base delle istruzioni che la accompagnano.

Il richiedente, per la medesima azienda agricola e nel caso in cui sia prevista l'adesione a più azioni tra loro sincronizzate ovvero con la stessa decorrenza iniziale dovrà compilare una *unica domanda di aiuto/pagamento*. Una sola domanda di aiuto/pagamento dovrà essere presentata anche nel caso in cui l'azienda agricola sia costituita da Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti in province diverse; in tal caso la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura, di seguito SPA, della provincia ove è ubicato il centro aziendale o ricade la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso in cui sia prevista l'adesione a più Azioni della presente Misura con impegni tra loro non sincronizzati ovvero avviati in diverse annualità il beneficiario è tenuto alla presentazione di domande distinte di aiuto/pagamento.

La *componente anagrafica e territoriale*, presente nel **fascicolo unico aziendale** di cui al DPR 503/99, costituiscono la base di partenza per la compilazione elettronica delle domande di aiuto. Ne consegue che la domanda potrà essere presentata solo dopo aver costituito o aggiornato il fascicolo aziendale. Tale fascicolo dovrà essere validato prima di procedere alla compilazione della domanda, in modo da garantire coerenza tra i dati dichiarati.

Il fascicolo aziendale dovrà essere gestito:

- per i soggetti che hanno conferito o che intendono conferire un mandato ad un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA), dal CAA stesso;
- per i soggetti privi del mandato al CAA e per i quali non esiste un fascicolo aziendale, e che non intendano conferire mandato ad un CAA, dalle Aree SPA competenti per territorio.

La compilazione e la stampa delle domande come anche l'inoltro (*rilascio informatico*) delle stesse deve essere effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'AGEA sul "Portale SIAN".

I beneficiari, per le suddette fasi di compilazione, stampa e rilascio delle domande di aiuto/pagamento possono avvalersi, previo mandato, anche di un *Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA)*.

### **6.2. Termini di presentazione**

Il termine ultimo per la compilazione on-line sul sistema SIAN ed il relativo invio (rilascio informatico), sia della domanda di aiuto/pagamento relativa all'impegno iniziale, sia della domanda di pagamento per l'aggiornamento (conferma) degli impegni, è fissato, per l'annualità 2011, in coerenza con la circolare AGEA n. 17 prot n.

AGEA.UMU.2011.000465 del 6 aprile 2011 al **16 maggio 2011**. A tal fine fa fede la data del protocollo attribuita dal sistema SIAN del “rilascio informatico” della domanda.

Relativamente al primo anno di impegno la domanda di aiuto iniziale ha anche validità quale domanda di pagamento per la richiesta ai fini della liquidazione degli aiuti relativi al I anno.

Per le domande “rilasciate” dal sistema SIAN oltre la scadenza fissata per la presentazione delle domande, in conformità a quanto stabilito dell’articolo 21 del regolamento (CE) 796/04 e successive mm e ii, si procede ad una *riduzione dell’1%* sull’importo dell’aiuto per ogni giorno lavorativo di ritardo, fatti salvi casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, entrambi debitamente documentati.

Come riportato nella suddetta circolare AGEA n. 17 prot n. AGEA.UMU.2011.000465 del 6 aprile 2011, si richiamano i seguenti punti:

**- Domande di modifica ai sensi dell’art. 14 del Reg. (CE) n. 1122/2009**

E’ possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell’ articolo 14 del Reg. (CE) 1122/2009 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti gli appezzamenti richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Le seguenti modifiche:

- aggiunta di singole particelle catastali;
- modifiche di singole particelle catastali anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifiche riguardanti le destinazione d’uso in relazione alle particelle catastali già dichiarate nella domanda iniziale;

Sono variazioni che interessano la consistenza territoriale.

Si evidenzia che in caso di impegni pluriennali - fatta salva l’applicazione delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all’impegno iniziale, ad eccezione di specifici casi (es. cessione parziale, ampliamento impegno, ecc.).

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l’ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l’indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

Scadenza presentazione: 31 maggio 2011 (come da circolare AGEA n. 17 prot n. AGEA.UMU.2011.000465 del 6 aprile 2011)

**- Domande di revoca parziale ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009**

Ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, si sottolinea che:

Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell’art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009, non può in nessun caso comportare l’aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singoli appezzamenti dichiarati nella domanda iniziale ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione di superficie dichiarata per singoli appezzamenti;
- cancellazione dei codici allevamento;

Scadenza presentazione: fino al momento della comunicazione al beneficiario dell'irregolarità o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco (come da circolare AGEA n. 17 prot n. AGEA.UMU.2011.000465 del 6 aprile 2011).

Si evidenzia che, in caso di impegni pluriennali, i beneficiari non possono variare le superfici e i capi oggetto di impegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 1122/2009 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile e viene presa in considerazione la domanda di modifica valida o quella iniziale.

### ***Presentazione domanda***

Una copia della *domanda cartacea firmata in originale corredata dagli allegati tecnici* di cui al successivo articolo dovrà essere inoltrata, entro i trenta giorni successivi alla scadenza fissata per la presentazione delle domande, per l'annualità 2011, in considerazione del fatto che trattasi di "bando a condizione", il termine fissato è il **15 luglio 2011 entro le ore 16.00**, presso le sedi delle Aree Settori Provinciali Agricoltura (SPA) della Regione Lazio competenti territorialmente, di cui di seguito viene riportato il relativo elenco:

- Area Settore Provinciale Agricoltura di Frosinone, Via Adige 41 03100 FROSINONE;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Latina, Via Villafranca 2/D 04100 LATINA;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Rieti, Via Raccuini 21/A 02100 RIETI;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Roma, Via Pianciani 16/A 00185 ROMA;
- Area Settore Provinciale Agricoltura di Viterbo, Via Romiti 80 , 01100 VITERBO

Le domande cartacee inviate oltre il termine suddetto sono considerate *irricevibili* e non possono dar luogo alla concessione di alcun aiuto. Ai fini della valutazione del rispetto dei termini per la presentazione dell'istanza cartacea fa fede la data del timbro postale o, nel caso di recapito a mano, del timbro di "accettazione" apposto dagli uffici regionali preposti.

La domanda di aiuto/pagamento può essere presentata in firma semplice allegando copia fotostatica di un documento di identità del richiedente in corso di validità. Si specifica che la corretta e completa compilazione della domanda di aiuto/pagamento è presupposto fondamentale per la definizione dell'esito istruttorio.

Le domande devono essere inoltrate alle suddette Area Settore Provinciale Agricoltura in relazione alla localizzazione territoriale dei fondi coltivati. Qualora i terreni oggetto di domanda di aiuto siano ubicati in più province regionali la domanda dovrà essere inoltrata presso l'Area Settore Provinciale Agricoltura ove ricade la sede del centro aziendale o la parte prevalente dell'azienda agricola.

Nel caso un imprenditore conduca aziende localizzate in più regioni, potrà presentare tante richieste quante sono le regioni, nelle quali è attivata al misura, su cui le aziende sono ubicate. Ove un'azienda sia situata nella zona di confine tra due o più regioni, con corpi fondiari contigui, dovrà essere presentata una sola domanda nella regione ove ricade la maggior parte dell'allevamento a SAU e gli impegni sottoscritti faranno riferimento al Programma di Sviluppo Rurale della stessa. In quest'ultimo caso l'agricoltore dovrà comunicare tale situazione alla Regione interessata.

In applicazione a quanto stabilito dagli artt. 22 e 68 del regolamento 796/2004 la domanda di aiuto/pagamento o parte di essa può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento.

Tali revoche non sono ammesse nel caso in cui il beneficiario sia stato informato di irregolarità riscontrate nella domanda di aiuto o nel corso di controlli in loco e a seguito della comunicazione da parte dell'Amministrazione della data del controllo in azienda.

Le domande di aiuto/pagamento possono essere modificate dal richiedente in qualsiasi momento dopo la loro presentazione in caso di *errori palesi*, in applicazione a quanto disposto dall'art. 4 del regolamento (CE) 1975/2006 sostituito dall'art. 3 del Regolamento (UE) n. 65/2011.

### 6.3. Annualità successive

Per le annualità successive alla prima, il beneficiario è tenuto alla presentazione di una *domanda di pagamento* (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. Pertanto, la mancata presentazione o la presentazione oltre il termine ultimo stabilito, comporta il non pagamento dell'annualità di riferimento. Rimane fermo che il mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni di impegno previste nel presente Avviso, costituiscono elemento per la pronuncia della decadenza dagli aiuti con eventuale restituzione degli indebiti percepiti.

### 6.4. Ampliamento degli impegni

E' consentito procedere *all'ampliamento dell'impegno*, ossia la domanda iniziale può essere integrata, nelle annualità successive, con altre superfici. Non è consentito l'ampliamento delle UBA dichiarate nella domanda di aiuto/pagamento (domanda iniziale).

Gli impegni dovranno essere sincronizzati con la domanda iniziale e da ciò consegue che il quinquennio di riferimento decorre, per tutte le superfici assoggettate, dal termine previsto per la presentazione della domanda di I° annualità.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive mm e ii il beneficiario può procedere ad una estensione dell'impegno a condizione che la superficie aggiuntiva per la quale viene richiesto l'ampliamento:

- comporti vantaggi certi dal punto di vista ambientale;
- sia giustificata quanto alla natura dell'impegno, alla durata del periodo restante e alla dimensione della superficie aggiuntiva;
- non comprometta l'efficace verifica del rispetto dei requisiti stabiliti per la concessione dell'aiuto.

Pertanto, sono consentiti ampliamenti non oltre il **III anno** d'impegno e per una *superficie aggiuntiva* che dovrà essere sostanzialmente inferiore alla superficie originaria e comunque non superiore **al 30%** della superficie già assoggettata ad impegno iniziale.

Il beneficiario è tenuto, per le modificazioni intervenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto/pagamento, ad aggiornare il fascicolo unico aziendale. Per le superfici in eccesso alla soglia del 30% non è corrisposto l'aiuto. Il beneficiario è tenuto, altresì, a comunicare alla competente Area Settore Provinciale Agricoltura le avvenute variazioni. L'aggiornamento del fascicolo aziendale come anche la comunicazione alla competente Area Decentrata deve essere effettuata entro i due mesi successivi al momento in cui è intervenuta la variazione.

### 6.5. Cessione totale o parziale dell'azienda

In conformità all'articolo 44 del regolamento (CE) 1974/06 e successive mm e ii, nel caso di *cessione parziale o totale dell'azienda*, sono ammissibili adeguamenti in diminuzione delle superfici-UBA purché l'impegno sia proseguito dal subentrante ed a condizione che la riduzione non sia superiore al 50% della superficie, oggetto di impegno. Solo se rispettate tali condizioni non è richiesta alcuna restituzione delle somme già erogate.

Si specifica altresì che per quanto attiene le modifiche intercorse dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si fa riferimento a quanto indicato nell'art. 7 "documentazione richiesta" paragrafo 7.2.1 "variazioni culturali e di UBA".

## **ARTICOLO 7 Documentazione**

### **7.1. Documentazione per la presentazione della domanda di aiuto/pagamento .**

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento, come illustrato nell'articolo precedente, prevede l'utilizzo della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA). Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume, quali proprie, le dichiarazioni e gli impegni di carattere generale riportate nella stessa.

A corredo della domanda di aiuto/pagamento per l'adesione al regime di aiuto dovrà essere allegata la seguente *documentazione essenziale*:

- **dichiarazione sostitutiva, per gli impegni relativi alla natura specifica del bando a condizione** resa dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, da compilare utilizzando lo schema fac-simile riportato in allegato (ALLEGATO n. 5). La presentazione di tale dichiarazione è obbligatoria per l'accesso alla Misura/Azione e va integrata con la "*scheda tecnica di Azione*", riportata anch'essa nello stesso allegato e parte integrante dello stesso. La scheda tecnica dovrà essere sottoscritta dal richiedente e dal tecnico che fornisce il servizio di assistenza tecnica. Dopo la formale approvazione della misura/azione sarà reso disponibile un nuovo modello fac-simile che tenga conto degli effetti derivanti dalla definitiva approvazione.

la mancanza della dichiarazione di cui al punto 1 comporta l'irricevibilità della domanda

Oltre alla suddetta documentazione dovrà essere, inoltre, prodotto:

1. **planimetria aziendale** predisposta sulla base delle mappe catastali con indicazione delle particelle ed individuazione degli appezzamenti delimitati da elementi fisici permanenti (siepi, fossi, strade, ecc.) Sugli appezzamenti così definiti dovranno essere indicate le colture arboree, le erbacee presenti in coerenza con quanto dichiarato nella domanda di aiuto/pagamento. Tali planimetrie dovranno essere sottoscritte dal tecnico responsabile del servizio di assistenza tecnica.
2. **modello di impegno tecnico**, da compilare sulla base del modello di cui all'allegato 9

I contratti di affitto scritti o verbali ed il comodato d'uso, utilizzati per la dimostrazione della disponibilità delle superfici, devono essere registrati entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data di presentazione della domanda di aiuto.

La documentazione relativa alla disponibilità dei fondi agricoli assoggettati ad impegno e dichiarati in domanda, sulla base della quale è stato costituito ed aggiornato il fascicolo unico aziendale di cui al DPR 503/99, dovrà essere custodita e resa disponibile per eventuali controlli, presso il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) o altra struttura autorizzata, la cui denominazione e sede dovrà essere indicata dal richiedente nell'ambito delle dichiarazioni di cui all'allegato 5. La documentazione dovrà essere conservata per almeno 5 anni dalla fine dell'impegno.

La documentazione di cui ai punti 1 e 2 deve essere presentata annualmente a corredo della domanda di pagamento per l'aggiornamento annuale degli impegni.

### **7.2. Documentazione da presentare nel corso dell'annualità di impegno**

Nel corso dell'annata agraria, nel periodo compreso tra la presentazione della domanda ed il suo rinnovo annuale, possono ricorrere alcune circostanze o situazioni che essendo correlate agli impegni assunti dal beneficiario comportino per lo stesso l'osservanza di alcuni adempimenti.

Di seguito si riportano alcune particolari casistiche:

### 7.2.1 *Variazioni colturali*

Qualora, dopo la presentazione della domanda di aiuto/pagamento si verifichino delle variazioni rispetto a quanto dichiarato, il beneficiario è tenuto ad aggiornare il fascicolo aziendale, sulla base delle indicazioni fornite dall'Organismo Pagatore Nazionale, ed a comunicarle tempestivamente al Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio. Tale comunicazione dovrà riportare le medesime informazioni previste dal quadro P "Utilizzo delle superfici aziendali" del modello di domanda. In particolare dovrà essere posta attenzione a riportare negli appositi riquadri, il numero della domanda di aiuto/pagamento ed il CUAA a cui si riferisce la variazione.

Tale documento sostituisce integralmente quello inoltrato dal beneficiario in sede di presentazione della domanda di aiuto/pagamento e, pertanto, la liquidazione degli aiuti previsti e l'effettuazione dei controlli saranno effettuati sulla base delle variazioni colturali intervenute e comunicate dal richiedente.

### 7.2.2 *Trasferimento dell'azienda*

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda o le UBA ad altro soggetto, quest'ultimo può succedere nell'impegno per il restante periodo. In assenza del trasferimento di impegno agroambientale, il beneficiario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti, relativamente al terreno oggetto di trasferimento, secondo le modalità appositamente definite.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerate singolarmente o in aggiunta a superficie già in suo possesso, abbia un'estensione complessiva almeno pari alla superficie minima prevista come requisito di ingresso all'Azione.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare all'Area Settore Provinciale Agricoltura territorialmente competente, entro il termine di due mesi dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità. Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare all'area Settore Provinciale Agricoltura territorialmente competente, l'apposito modello dell'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario". Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

I vincoli relativi alla rotazione colturale sono legati al singolo appezzamento e devono essere rispettati a partire dal primo anno d'impegno anche nel caso in cui lo stesso possa, nel corso del quinquennio d'impegno, essere gestito da soggetti diversi.

Nel caso di cessazione definitiva dell'attività agricola da parte del beneficiario, adeguatamente motivata e tale da non permettere il prosieguo degli impegni assunti, in coerenza con quanto disposto all'art. 44 paragrafo 2 lettera a) del regolamento CE 1974/06 e successive mm e ii, l'Amministrazione non procederà al recupero delle somme precedentemente erogate se il beneficiario abbia già adempiuto ad una parte significativa del suo impegno ed in particolare per un periodo pari ad almeno **tre anni**, a decorrere dalla data di impegno iniziale.

### 7.3. Documentazione integrativa per le persone giuridiche

Nel caso il richiedente sia una persona giuridica, oltre a quanto specificato al precedente paragrafo 5.1, è necessario presentare la seguente documentazione integrativa:

- **Società :**
  - verbale dell'organo sociale, *laddove esistente*, o del rappresentante legale dal quale risulti la decisione, a termine di Statuto, di avanzare la richiesta ed il mandato conferito al Presidente;
  - altri documenti integrativi ritenuti eventualmente necessari dagli Uffici istruttori.

- **Enti pubblici:**

- deliberazione dell'Organo preposto con il quale si stabilisce di aderire ad una o più delle azioni della presente misura e si conferisce mandato, a termine di statuto, al legale rappresentante di avanzare la domanda e sottoscrivere gli impegni relativi.

### ARTICOLO 8 Agevolazioni previste

La Misura/Azione prevede a fronte dell'impegno assunto dal beneficiario per una o più delle Azioni previste, la corresponsione di aiuti, calcolati su base forfettaria, da erogarsi annualmente, per l'intera durata del periodo di impegno, per unità di superficie,

Viene di seguito specificato il livello degli aiuti nonché le possibili combinazioni che possono realizzarsi con altre Azione e tipologie di sostegno

#### **Intensità dell'aiuto**

E' prevista la corresponsione di un aiuto annuale, distinto in base alla modalità di accesso (214.1.a 214.1.b), come riportato in Tabella A.

TABELLA A - AZIONE 214.1 "AGRICOLTURA INTEGRATA" RIPARTIZIONE DEI PREMI DISTINTI PER GRUPPI DI COLTURE E ZONE DI INTERVENTO. PREMI ESPRESSI IN EURO/HA/ANNO									
AZIONE 214.1a. - MANTENIMENTO DELLA PRODUZIONE INTEGRATA									
GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	Gruppo F (6)			
						GRUPPO VARIETALE 1	GRUPPO VARIETALE 2	GRUPPO VARIETALE 3	GRUPPO VARIETALE 4
LIVELLI DI AIUTI (euro/ha)	110	240	440	290	530	960	900	900	920
AZIONE 214.1.b -" INTRODUZIONE DELLA PRODUZIONE INTEGRATA									
GRUPPI DI COLTURE	GRUPPO A (1)	GRUPPO B (2)	GRUPPO C (3)	GRUPPO D (4)	GRUPPO E (5)	Gruppo F (6)			
						GRUPPO VARIETALE 1	GRUPPO VARIETALE 2	GRUPPO VARIETALE 3	GRUPPO VARIETALE 4
LIVELLI DI AIUTI (euro/ha)	120	260	480	330	580	990	930	930	950

#### **(1): ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO A**

- CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia.
- PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto ed altre foraggere avvicendate.
- PIANTE OLEIFERE: Arachidi, Ricino.

#### **(2) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO B**

- CEREALI: Mais.
- COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco in ZVN, Piante da fibra (Canapa, ecc.).
- PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.

**(3) : ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO C**

- Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.

**(4) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO D**

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

**(5) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO E**

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Melo, Pero, Susino, Agrumi.

**(6) ESSENZE VEGETALI INCLUSE NEL GRUPPO F**

- Tabacco coltivato in zona ordinaria assoggettato agli impegni aggiuntivi.

Per le superfici tabacchicole sottoposte agli impegni aggiuntivi sopra specificati, è prevista la corresponsione di un aiuto annuale ad ettaro, la cui entità è distinta in funzione della varietà di tabacco coltivata, appartenente ad uno dei seguenti gruppi varietali:

Gruppo 1 “Flue cured”: Virginia Bright;

Gruppo 2 “Light air cured”: Burley;

Gruppo 3 “Dark air cured”: Havanna e Nostrano del Brenta;

Gruppo 4 “Fire cured”: Kentucky.

In ogni caso, gli aiuti si limitano esclusivamente alle colture incluse in uno dei gruppi sopra indicati riconducibili alle relative tabelle degli aiuti, ed a condizione che per le medesime siano previste le norme tecniche in materia di prodotti fitosanitari e fertilizzanti.

Le economie di scala che si realizzano nella fase applicativa dell’azione comportano, a livello aziendale, una riduzione dei costi aggiuntivi direttamente proporzionale all’aumento della superficie agricola impegnata. Sono, pertanto, fissati dei coefficienti di regressione che, correlati a scaglioni di ampiezza predefiniti, dovranno essere utilizzati per il calcolo della riduzione percentuale dell’aiuto complessivo erogabile a favore dell’azienda.

La modulazione dei coefficienti di regressione è quella riportata nel prospetto che segue:

<i>SCAGLIONE</i>	<i>Coefficiente di regressione</i>
<i>Sino a 50 ettari</i>	<i>0</i>
<i>da 50,01 a 100 ettari</i>	<i>-15%</i>
<i>da 100,01 a 150 ettari</i>	<i>-20%</i>
<i>da 150,01 a 200 ettari</i>	<i>-25%</i>
<i>Oltre 200,01 ettari</i>	<i>-30%</i>

L’applicazione del coefficiente di regressione comporta una riduzione percentuale dell’aiuto da calcolarsi in funzione dello scaglione di riferimento. Per la definizione del montante finanziario, ovvero per la individuazione dell’importo complessivo da prendere a riferimento per il calcolo della riduzione percentuale, va utilizzato il premio medio unitario concesso all’azienda;

L’azienda agricola da prendere a riferimento è quella riconducibile al soggetto richiedente ed assoggettata ad impegno, sia esso persona fisica o giuridica, per un’ampiezza complessiva pari alla sommatoria di tutte le superfici aziendali in possesso al beneficiario come risultanti dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99, limitatamente alle Unità Tecnico Economiche (UTE) ricadenti nel territorio della regione Lazio per le quali ricorre l’obbligo di assoggettamento all’impegno (tutte le UTE di una medesima provincia).

### **ARTICOLO 9 Criteri di ammissibilità**

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Avviso Pubblico;
- con documenti ed allegati non rispondenti nella qualità e nel contenuto così come previsti dall’art. 7 “documentazione”, fatte salve le integrazioni consentite e richieste da parte dell’Amministrazione;

- presentate con documenti non conformi a quanto previsto dal presente Avviso Pubblico;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) 796/04;
- le domande ritenute irricevibili.

## ARTICOLO 10 Valutazione ed istruttoria delle domande

### 10.1. Istruttoria delle domande

Il procedimento amministrativo inerente la concessione del contributo si intende avviato, in ottemperanza alle disposizioni della L. 241/90 e sue mmii., dal giorno successivo al termine ultimo stabilito per la presentazione delle domande di aiuto cartacea.

Ciascuna Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio provvede, entro i 30 giorni successivi alla data fissata per l'acquisizione delle istanze, a determinare la *ricevibilità delle domande*.

Sono irricevibili le domande di aiuto/pagamento:

- presentate oltre i termini stabiliti nell'articolo 6 "Termini e modalità di presentazione delle domande" per il rilascio informatico o per l'inoltro della documentazione cartacea, fatte salve le disposizioni previste per la "presentazione tardive delle domande di aiuto/pagamento", come stabilito dall'articolo 21 del regolamento CE n. 796/2004 e successive mm e ii;
- incompleta dei documenti ritenuti essenziali, come specificati nell'articolo 7 "documentazione" del presente Avviso;
- non sottoscritte dal richiedente;

I requisiti e le condizioni di ammissibilità richieste per l'accesso al regime di aiuti devono essere posseduti, dal soggetto richiedente, al momento della presentazione della domanda, fatte salve diverse indicazioni specificate nel presente Avviso.

Entro 90 (novanta) giorni dal termine stabilito per la presentazione delle domande cartacee l'Area Settore Provinciale Agricoltura competente per territorio dovrà comunicare al soggetto richiedente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, il provvedimento di irricevibilità. Avverso tale provvedimento potrà essere proposto ricorso alla Direzione Regionale Agricoltura, nel termine di gg. 20 decorrenti dalla data di ricevimento del provvedimento. Il ricorso deve risolversi entro 90 giorni dalla presentazione dello stesso, salvo comprovate necessità istruttorie da parte della Regione le quali devono essere tempestivamente comunicate al ricorrente. Trascorsi 90 giorni e in assenza di comunicazione della Regione, opera il silenzio diniego e pertanto il ricorso si intende respinto.

Determinata la ricevibilità delle domande, le Aree Settori Provinciali Agricoltura provvedono alla individuazione del responsabile del procedimento amministrativo ed allo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco delle istanze pervenute, accertando l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti. In sede istruttoria si provvederà anche all'assegnazione dei punteggi relativi alle priorità (criteri di selezione) attribuite, dichiarate in domanda ed accertate in fase istruttoria. In funzione dell'esito di tali verifiche ed accertamenti sarà determinata l'**ammissibilità** delle domande di aiuto, fase che dovrà essere completata entro **nove mesi** a decorrere dalla data fissata per la presentazione delle domande.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi ed in loco è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC), di cui alle funzioni ed alle competenze attribuite all'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

Con determinazioni del Direttore del Dipartimento Istituzionale e Territorio saranno approvati gli elenchi provinciali delle domande di aiuto ammissibili e di quelle non ammissibili. Con determinazioni, si provvederà all'approvazione:

- delle graduatorie uniche regionali, qualora gli stanziamenti annuali previsti per l'attuazione della misura non garantiscono la copertura finanziaria di tutte le domande istruite con esito positivo e ritenute ammissibili, con specificazione delle domande di aiuto ammesse a finanziamento e di quelle ammissibili ma non finanziate per carenza di fondi;
- dell'elenco regionale delle domande non ammissibili all'aiuto, ivi comprese le domande dichiarate irricevibili.

La Regione non assume alcun impegno vincolante nei confronti degli agricoltori per i quali la domanda di aiuto/pagamento è stata istruita con esito negativo e ritenuta non ammissibile oppure ritenuta ammissibile ma non finanziabile per carenza di fondi. In tal caso si procederà all'archiviazione della stessa ed il richiedente non ha nulla a pretendere dall'Amministrazione.

Per le domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno) non si procede all'approvazione delle graduatorie di ammissibilità.

Dette determinazioni saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito internet regionale (indirizzo attuale: [www.agricoltura.regione.lazio.it](http://www.agricoltura.regione.lazio.it))

La dichiarazione di non ammissibilità della domanda a seguito dell'istruttoria condotta, con indicazione delle motivazioni che ne hanno determinato l'esclusione dal regime di aiuto, sarà comunicata all'intestatario della domanda medesima.

Avverso i provvedimenti definitivi di non ammissibilità può essere presentato:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento.
- ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria ove ne ricorrano le condizioni.

## 10.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione. Il pagamento dei premi relativi alle annualità successive alla prima, è subordinato alla presentazione della domanda di pagamento annuale.

La liquidazione dell'aiuto annuale, per un massimo di cinque annualità, è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della prima domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

## **ARTICOLO 11 Programmazione finanziaria e criteri di priorità per la selezione delle domande**

Per l'attuazione della Misura/Azione è previsto uno stanziamento di 1,5 milioni di euro in base al quali saranno selezionate le domande di aiuto (domande di impegno iniziale) presentate nella medesima annualità di riferimento, e formate le eventuali graduatorie di ammissibilità, nel caso in cui le risorse finanziarie disponibili non garantiscono la completa copertura di tutte le domande di aiuto istruite con esito positivo e dichiarate ammissibili.

La Regione si riserva, qualora ciò sia ritenuto necessario per garantire un regolare avanzamento finanziario della misura e del Programma, di prevedere stanziamenti aggiuntivi a quelli previsti nei bandi attuativi della Misura/Azione, da assegnare con atti dirigenziali.

E' garantita la copertura finanziaria delle domande di pagamento (conferma annuale dell'impegno), successive alla presentazione di domande di aiuto già ammesse a finanziamento.

### Criteria di selezione

#### Azione 214.1 "Produzione Integrata"

CRITERI DI SELEZIONE				
PRIORITA'	CODICE	CRITERIO DI SELEZIONE	INDICATORE	PUNTEGGIO
PRIORITA' RELATIVE PER LA MODALITA' DI ADESIONE ALLA MISURA	1 IN	Domande presentate nell'ambito di "approcci coordinati"		51
	2 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con l'azione 214.8.a e 214.9.	La priorità è attribuita alle aziende che, al momento della presentazione della domanda di aiuto, richiedono di aderire alla presente azione 214.1 e contestualmente ad altre azioni della misura, nel rispetto delle combinazioni possibili. Può essere attribuita una sola priorità tra quelle identificate con i codici 2 IN e 3 IN.	49
	3 IN	Aziende che prevedono l'adesione combinata dell'azione 214.1 con altre azioni della misura diverse dalle azioni 214.8.a e 214.9.		40
<b>PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE PER PRIORITA' RELATIVE</b>				<b>100</b>

N.B.: Per i casi di ex-aequo la priorità viene attribuita in funzione dell'età del rappresentante legale dell'impresa, con preferenza attribuita agli imprenditori più giovani. Per ulteriori casi di ex-quo la priorità è assegnata alle imprenditrici donne.

I punteggi indicati per ciascun criterio di selezione sono cumulabili ed il relativo punteggio può essere sommato, fatte salve le eccezioni previste nella corrispondente colonna "indicatore".

I requisiti di priorità e i relativi punteggi dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente in fase di presentazione della domanda di aiuto. L'omessa dichiarazione comporta la non attribuzione della priorità e del relativo punteggio. In fase di istruttoria tecnico-amministrativa si procederà ad accertare il possesso della priorità dichiarata ed a confermare o modificare il punteggio corrispondente.

Qualora il criterio di priorità indicato risultasse errato non verrà attribuito alcun punteggio utile ai fini della graduatoria.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di aiuto iniziale, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini della collocazione nelle graduatorie di ammissibilità predisposte per la concessione degli aiuti, devono essere mantenute per tutto il periodo dell'impegno. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'utile collocazione in graduatoria, determina la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

## **ARTICOLO 12 Controlli e sanzioni.**

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto, ai sensi dell'art. 18 del regolamento CE n. 1975/2006 sostituito dall'art. 18 del Regolamento (UE) n. 65/2011, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza. Si fa presente che in tale ambito si applicano le disposizioni attuative di cui alla DGR n. 724/2008;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento CE 1975/2006 sostituito dall'art. 16 del Regolamento (UE) n. 65/2011.

## **ARTICOLO 13 Disposizioni generali**

*Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.*



ALLEGATO 1 -  
REQUISITI MINIMI



ALLEGATO 2 zone  
vulnerabili nitrati



ALLEGATO 3 norme  
piani di fertilizzazione



ALLEGATO 4



ALLEGATO 5



ALLEGATO 9 modello  
quaderno di campagna  
dichiarazione sostitutiva  
impegno tecnico per t